



COMUNE DI LONATE CEPPINO

Provincia di Varese

Assessorato ai Lavori Pubblici

Piazza Diaz n° 12 - tel. 0331/841288 - fax 0331/843280

MANUTENZIONI ORDINARIE 2008

Opere da elettricista

ATTO DI COTTIMO

TITOLO 1°

ATTO DI COTTIMO

ART. 1. OGGETTO DEL COTTIMO

Il presente atto di cottimo ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per interventi di manutenzione degli impianti elettrici di stabili ed infrastrutture comunali

Il successivo contratto deve intendersi quale contratto per l'esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii.;

I lavori devono eseguirsi nell'ambito di tutte le strutture pubbliche di proprietà comunale nel territorio del Comune di Lonate Ceppino.

ART. 2. AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori e delle somministrazioni a misura e di quelle a corpo ammonta a presunti **Euro 18.000,00** (Euro diciottomila/00) IVA compresa nelle misure di legge.

A norma dell'art. 154 del DPR 554/1999 qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'originario importo contrattuale, il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro.

ART. 3. DURATA DEL COTTIMO. PENALI.

Il cottimo ha durata di mesi **dodici**, e comunque fino al 31.12.2008, decorrenti dal 01 gennaio 2008.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori ordinati ai sensi dell'art. 4 comma 3 sarà comminata una penale per ogni giorno di ritardo pari a Euro 25,00 giornaliera.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori urgenti ai sensi dell'art. 4 comma 4 sarà comminata una penale pari a Euro 250,00 in tale caso il responsabile del procedimento potrà procedere alla esecuzione d'ufficio, con mezzi propri e/o mediante affidamento ad altra impresa, dei lavori urgenti non eseguiti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare.

Il ritardo nell'esecuzione dei lavori urgenti ordinati ai sensi dell'art. 4 comma 4 costituisce grave inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'Impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile ovvero mediante utilizzo della cauzione prestata all'atto del contratto.

ART. 4. ESECUZIONE DEI LAVORI.

- 1) I lavori dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente su ordine della Direzione Lavori.
- 2) Si fa obbligo all'Impresa prima dell'inizio dei lavori di consegnare il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché copia delle denunce agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. E' fatto altresì obbligo di comunicare il numero degli operai impiegati nell'esecuzione dei lavori ed il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
- 3) L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro **cinque giorni** dalla data dell'ordine telefonico o trasmesso tramite telefax del Direttore dei Lavori.

- 4) In caso di lavori urgenti ed indifferibili, gli stessi dovranno essere eseguiti entro **ventiquattro ore** dall'ordine telefonico del Direttore dei Lavori, o comunque in un tempo inferiore qualora la situazione di fatto, stante l'urgenza, non permetta di differire l'esecuzione dell'intervento.

A tal fine saranno considerati indifferibili gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica e comunque quando l'immediata riparazione eviti il verificarsi di danni collaterali.

Le modalità tecniche di esecuzione saranno impartite di volta in volta dal Direttore dei Lavori.

L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori dovrà provvedere autonomamente a tutti i presidi ed opere provvisori conformi alle normative vigenti al momento, necessarie a garantire l'incolumità di persone o cose e degli operai addetti ai lavori.

Sarà cura dell'Impresa, al termine del giorno lavorativo, o il giorno successivo, sottoporre alla firma del Direttore dei Lavori la lista delle prestazioni di mano d'opera, dei mezzi d'opera e materiali impiegati, nonché dei lavori a misura o a corpo eseguiti.

ART. 5. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Domicilio dell'impresa.

L'Impresa deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto come sopra.

Condotta dei lavori da parte dell'impresa.

Il legale rappresentante dell'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. Il legale rappresentante dell'impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Comune di Lonate Ceppino che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

Il legale rappresentante dell'impresa o il suo rappresentante deve, per tutta la durata del cottimo, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore.

Saranno a carico del Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere.
- 2) La guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose e beni del Comune di Lonate Ceppino e delle piantagioni che saranno consegnate.
- 3) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.
- 4) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- 5) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- 6) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modifiche, ed alla legge n. 68/1999 sull'assunzione obbligatoria dei disabili.

- 7) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione lavori.
- 8) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto del Comune di Lonate Ceppino. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'impresa.
- 9) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- 10) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali subcontratti che egli dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio delle relative lavorazioni.
- 11) L'installazione dei ponteggi, i tiri in alto e i mezzi d'opera, scarichi e trasporti a piè d'opera, immagazzinamento e custodia dei materiali in cantiere.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori.

ART. 6. PAGAMENTI

La liquidazione dei lavori e delle provviste avverrà mediante contabilizzazione come disciplinata dagli artt. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 del D.P.R. 554/1999.

Nel caso l'importo del cottimo, singolarmente considerato, non superi i 20.000 Euro, i lavori e le provviste potranno essere liquidati mediante fatture e relative note analitiche, che non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del Direttore dei Lavori che ha ricevuto la fornitura ovvero ordinato i lavori.

ART. 7. COLLAUDO

I lavori e le provviste di cui all'art.1 sono soggetti a collaudo finale mediante attestazione di regolare esecuzione.

I lavori sono effettuati sotto la direzione del personale tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale e l'attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal Direttore dei Lavori incaricato.

ART. 8. REVISIONE DEI PREZZI.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile.

ART. 9. CONTROVERSIE. CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Lonate Ceppino e l'impresa derivanti dall'esecuzione del contratto di cottimo sono decise da arbitri. Si intendono qui richiamati e trascritti l'articolo 239 e seguenti del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e gli articoli 33 e 34 del Capitolato generale D.Min. LL.PP. 145/2000.

ART. 10. DANNI IN GENERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Sono a carico dell'impresa tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'impresa.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

ART. 11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà del Comune di Lonate Ceppino.

L'impresa deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

ART. 12. GARANZIE

Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 13. MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate ovvero rinvenibili negli elaborati progettuali.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza normativa può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

ART. 14. MODO DI VALUTARE I LAVORI

Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione del Comune di Lonate Ceppino e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

ART. 15. PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI.

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel listino della camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano "Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano" anno _____, terzo trimestre, capitolo **C.4 "IMPIANTI ELETTRICI"**.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per

quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'impresa in base ai calcoli di sua convenienza.

Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

Ai prezzi indicati all'art. 15 sarà applicato il ribasso unico percentuale pari al _____%
(_____%)

Lonate Ceppino, li _____2007